

possibile perturbamento della sincerità delle elezioni ognuno può vedere.

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'emendamento?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo si associa alle considerazioni fatte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Salerno, insiste nel suo emendamento? Tenga presente che i presentatori di emendamenti non possono parlare più di una volta.

SALERNO. Prego l'onorevole relatore e i colleghi di considerare la opportunità di approvare l'emendamento, almeno per quanto riguarda i presidenti dell'amministrazione provinciale.

PRESIDENTE. Onorevole Salerno, non ha il diritto di parlare di nuovo.

SALERNO. Ritiro l'emendamento per quel che riguarda i sindaci, lo mantengo per i presidenti delle amministrazioni provinciali, in quanto quest'ultimi con la circoscrizione provinciale potevano indiscutibilmente influire di più che col collegio uninominale. Ora se con la circoscrizione provinciale il termine utile per dimettersi era di 25 giorni, non vedo la ragione per cui esso debba essere portato a sei mesi.

TUMEDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUMEDEI. Io invoco semplicemente una modificazione nella dizione dell'articolo, che ha la sua ragione di essere. Questo articolo 96-ter non parla di presidente della deputazione provinciale, come ha detto, mi perdoni, per una specie di reminiscenza, l'onorevole Salerno, ma di presidente dell'amministrazione provinciale, ossia è in relazione con la legge attualmente ancora in vigore, che unificava i due posti di presidente del Consiglio e di presidente della deputazione provinciale.

Siccome oggi è stato presentato un disegno di legge il quale, per vero, non contempla questo sdoppiamento, ma che darà molto probabilmente occasione a questo sdoppiamento, ritengo che sia più opportuno conservare la vecchia dizione di presidente della deputazione provinciale.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, quale è il suo parere sull'osservazione dell'onorevole Tumedei?

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione ha previsto nell'articolo 2 delle disposizioni transitorie che quello che ora si dice per il presidente dell'Amministrazione provinciale, è applicabile al presidente della deputazione. Non si può dare applicazione al

disegno di legge presentato oggi prima che sia approvato. Siccome il Governo è autorizzato a fare un testo unico, terrà conto in quella sede delle eventuali modificazioni che saranno apportate alla legge comunale e provinciale e che ora non possiamo nemmeno prevedere.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Salerno, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo 96-ter.

(È approvato).

Art. 96-quater.

« Nulla è innovato alle ineleggibilità o incompatibilità previste da leggi speciali.

(È approvato).

Art. 100.

« Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi.

« Il deputato eletto in due collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

« In difetto di opzione entro questo termine, la Camera, procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

« La elezione del deputato che abbia accettato la candidatura in più di due collegi è nulla ».

ALDI-MAI. Mi pare che si debba correggere in questo articolo la frase: « fra otto giorni dopo » che non è propria.

PRESIDENTE. Si può dire « entro gli otto giorni dopo, ecc. ».

Metto a partito l'articolo 100.

(È approvato).

L'onorevole Dudan ha presentato un emendamento all'articolo 104 della legge vigente:

« È ineleggibile chi ha prestato servizi di guerra, volontari o speciali, di carattere militare civile, al nemico contro l'Italia e chi, conservando la cittadinanza italiana, rappresenta Governi stranieri ». (*Approvazioni*).

Questo emendamento è sottoscritto anche dagli onorevoli Barduzzi, Bilucaglia, Mrach, Bastianini, Zimolo, Leone, Greco, G. Arrivabene e Alberti.

L'onorevole Dudan ha facoltà di svolgerlo.